

COPIA

REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 174 / 9^a

Dipartimento Proponente:

Personale +
Personale

Deliberazione n. 76 della seduta del 16 MAR. 2011

Oggetto:

Approvazione progetto di legge concernente: "Misure in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della pubblica amministrazione regionale ed attuazione nell'ordinamento regionale delle disposizioni di principio contenute nel Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150".

Assessore Proponente: _____

1^a COMM. CONSILIARE

Relatore (se diverso dal proponente): _____

Dirigente Generale: _____

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Giuseppe SCOPELLITI	Presidente	X	
2	Antonella STASI	Vice Presidente	X	
3	Pietro AIELLO	Componente	X	
4	Mario CALIGIURI	Componente		X
5	Fabrizio CAPUA	Componente		X
6	Antonio Stefano CARIDI	Componente	X	
7	Giuseppe GENTILE	Componente	X	
8	Giacomo MANCINI	Componente	X	
9	Francesco PUGLIANO	Componente	X	
10	Francescoantonio STILLITANI	Componente	X	
11	Domenico TALLINI	Componente	X	
12	Michele TREMATERRA	Componente		X

Assiste il Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza. FF.

La delibera si compone di n. 2 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati.

Casella riservata alla prenotazione dell'impegno di spesa da parte del Direttore di Ragioneria.

Consiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 13261 del 21-03-11

Classificazione 1-15-1

Il responsabile del procedimento
(se diverso dal dirigente di Servizio)

Il dirigente di Servizio

Il dirigente di Settore

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott.ssa Rosalia Marasco

PREMESSO CHE:

- con il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 150, è stata introdotta una riforma organica della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche intervenendo in particolare in materia di contrattazione collettiva, di valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche, di valorizzazione del merito, di promozione delle pari opportunità, di dirigenza pubblica e di responsabilità disciplinare;
- le disposizioni del suddetto decreto assicurano una migliore organizzazione del lavoro, il rispetto degli ambiti riservati rispettivamente alla legge ed alla contrattazione collettiva, elevati standard qualitativi ed economici delle funzioni e dei servizi, l'incentivazione della qualità della prestazione lavorativa, la selettività e la concorsualità nelle progressioni di carriera, il riconoscimento di meriti e demeriti, la selettività e la valorizzazione delle capacità e dei risultati ai fini degli incarichi dirigenziali, il rafforzamento dell'autonomia, dei poteri e della responsabilità della dirigenza, il contrasto alla scarsa produttività;

Le disposizioni di cui agli artt. 16, 29, 31 e 74 del citato decreto legislativo individuano le norme aventi valore di principio cui le regioni devono adeguare i propri ordinamenti, le norme di carattere imperativo, nonché le norme che rientrano nella potestà legislativa esclusiva esercitata dallo Stato;

CONSIDERATO che, in armonia ai principi contenuti nella suddetta normativa, occorre introdurre misure per ottimizzare la produttività del lavoro all'interno dell'amministrazione regionale e dare attuazione nel decreto legislativo n. 150/2009;

Visto il progetto di legge redatto con il supporto dell'Ufficio Legislativo;

Visto l'art. 39 dello Statuto che attribuisce anche alla Giunta l'iniziativa legislativa;

Su proposta del Presidente della Giunta Regionale, Giuseppe Scopelliti e dell'Assessore al Personale, Domenico Tallini, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate,

D E L I B E R A

Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato:

- 1) **DI APPROVARE** l'allegato progetto di legge concernente: *"Misure in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della pubblica amministrazione regionale ed attuazione nell'ordinamento regionale delle disposizioni di principio contenute nel Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150"*.
- 2) **DI DISPORRE** che la Segreteria della Giunta regionale trasmetta copia della presente deliberazione al Consiglio regionale;
- 3) **DI DISPORRE** la pubblicazione della presente Deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE **F.F.**
 DEL DIPARTIMENTO PRESIDENZA
 IL DIRIGENTE DEL SETTORE
 Dr. Giuseppe BIANCO

IL PRESIDENTE

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
 Verbalizzante Il Presidente

21 MAR. 2011

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data _____ al Dipartimento interessato al Consiglio Regionale alla Corte dei Conti

L'impiegato addetto

E' copia conforme all'originale.

Catanzaro, 21 MAR. 2011

IL SEGRETARIO GENERALE



DIRIGENTE
Dr. Giuseppe
10101
10102

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE
“Misure in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della pubblica amministrazione regionale ed attuazione nell’ordinamento regionale delle disposizioni di principio contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150”.

Art. 1

(Principi ed oggetto della legge)

1. La Regione Calabria adotta, con atti aventi natura regolamentare, un sistema di ottimizzazione del lavoro e di modernizzazione dei controlli interni, procedendo, altresì, a dare attuazione alle norme di principio contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in coerenza con le direttive della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150).
2. Costituiscono principi statali cui si ispira la presente legge regionale:
 - a) la misurazione e la valutazione della performance organizzativa e individuale (art. 3 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150);
 - b) l’adozione di un sistema di gestione della performance attraverso l’assegnazione di obiettivi e la verifica e rendicontazione trasparente dei risultati (art. 4 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150);
 - c) le caratteristiche di rilevanza, specificità, positività qualitativa, determinabilità temporale, comparabilità, produttività e correlazione alle risorse degli obiettivi (art. 5, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150);
 - d) la misurazione e valutazione periodica della performance organizzativa e individuale (art. 7 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150);
 - e) un sistema specifico di misurazione e la valutazione della performance individuale dei dirigenti e del personale investito di autonoma responsabilità gestionale (art. 9 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150);
 - f) l’adozione di strumenti di valorizzazione del merito e incentivazione selettiva della produttività e della qualità della prestazione lavorativa (art. 17 e seguenti del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150).

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Le norme della presente legge si applicano agli uffici ed alle strutture organizzative del Consiglio e della Giunta regionale che svolgono funzioni di amministrazione attiva, mediante attribuzione di autonomi poteri di spesa ovvero di decisione, con rilevanza esterna, della volontà dell’amministrazione.
2. Gli enti strumentali ed ausiliari della Regione, le Aziende sanitarie ed ospedaliere, le società e consorzi con partecipazione della regionale pari o superiore al cinquanta per cento adeguano, entro l’anno solare in corso, il proprio ordinamento interno al sistema disciplinato dalla presente legge.

Art. 3

(Definizioni)

1. Ai fini dell’applicazione della presente legge si intende:
 - a) “*sistema integrato di ottimizzazione del lavoro e dei controlli interni*” o “*sistema integrato*”, l’impianto normativo costituito dai controlli interni e dalle norme regionali di attuazione delle disposizioni di principio contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
 - b) “*performance organizzativa*”, il risultato conseguito da un’unità organizzativa regionale o da una sua articolazione nella sua proiezione esterna, con riferimento alla soddisfazione dei bisogni della collettività e all’attuazione di piani e programmi e alla modernizzazione e miglioramento qualitativo dell’organizzazione;
 - c) “*performance individuale*”, il risultato conseguito dai dirigenti e dal personale responsabile di unità organizzative in posizione di responsabilità ed autonomia gestionale, con riferimento: a) ai risultati dell’ambito organizzativo di riferimento; b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali; c) al contributo assicurato alla performance della struttura, sotto il profilo delle capacità professionali e manageriali dimostrate; d) alla capacità di valutazione, motivazione e attrazione dei collaboratori;

2. Nei regolamenti regionali di attuazione sono esplicitati:

- a) le unità organizzative e le relative articolazioni, alle quali è attribuita autonoma rilevanza ai fini della performance organizzativa;
- b) le posizioni di responsabilità ed autonomia gestionale, oltre le funzioni dirigenziali, alle quali è attribuita autonoma rilevanza ai fini valutazione della performance individuale;

Art. 4

(Sistema integrato di ottimizzazione del lavoro e dei controlli interni)

1. Il sistema integrato di ottimizzazione del lavoro e dei controlli interni comprende:

- a) il controllo strategico e di gestione;
- b) la valutazione dei dirigenti e del personale con autonoma responsabilità gestionale;
- c) la rilevazione e valutazione della performance organizzativa;
- d) il controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- e) il sistema degli incentivi;
- f) il sistema di trasparenza.

Art. 5

(Controllo strategico)

1. Il controllo strategico è unitariamente esercitato dalla Giunta regionale su tutti gli enti e gli organi di cui all'art. 2. Esso consiste nel monitoraggio e nella valutazione dello stato di attuazione e dei risultati conseguiti dalle politiche regionali di intervento a supporto dei processi di pianificazione strategica e di indirizzo politico, in attuazione del programma di governo del Presidente della Giunta regionale e delle direttive di quest'ultimo e della Giunta regionale.

2. Per il Consiglio regionale, le direttive sono impartite dal Presidente del Consiglio regionale e dall'Ufficio di Presidenza.

Art. 6

(Controllo di gestione)

1. Il controllo di gestione disciplinato dal titolo IV° della legge regionale n. 8/2002, recante «*Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria*» è finalizzato a supportare il management nel perseguimento dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa della Regione ed a ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati e comporta una verifica dell'attività amministrativa sotto il profilo funzionale e finanziario.

2. Nei regolamenti regionali di attuazione della presente legge sono disciplinati:

- a) le modalità per la progressiva e completa integrazione del controllo strategico e del controllo di gestione;
- b) le modalità, il contenuto, i tempi di approvazione e la durata del piano degli obiettivi strategici;
- c) le modalità, il contenuto, i tempi di approvazione e la durata del piano degli obiettivi operativi relativi al controllo di gestione.

Art. 7

(Valutazione dei dirigenti e del personale con autonoma responsabilità gestionale – performance individuale)

1. La valutazione dei dirigenti e del personale con autonoma responsabilità gestionale costituisce strumento per la verifica della performance individuale.

2. La valutazione si attua con periodicità annuale e si articola nelle seguenti fasi:

- a) identificazione ed assegnazione degli obiettivi;
- b) verifica periodica e misurazione finale dei risultati conseguiti;
- c) rendicontazione annuale trasparente dei risultati conseguiti e correlazione con il sistema degli incentivi.

3. Gli obiettivi sono: a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione; b) specifici e misurabili; c) finalizzati al miglioramento della qualità dei servizi erogati; d) riferibili ad un arco temporale determinato; e) commisurati

agli standard definiti a livello nazionale e internazionale e comparabili con amministrazioni omologhe; f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento almeno al triennio precedente; g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili; h) tendenzialmente rivolti alla realizzazione del sistema dei costi *standard*; i) idonei a misurare lo sviluppo delle competenze professionali e delle capacità manageriali e a verificare la capacità di valutazione, motivazione e attrazione dei collaboratori.

4. Il personale munito di autonoma responsabilità gestionale, ma non avente incarico dirigenziale è valutato dal dirigente apicale della struttura di appartenenza su base annuale, in relazione al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali e alla qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi.

5. Il procedimento di assegnazione degli obiettivi, di valutazione degli interessati, di rendicontazione e di correlazione con il sistema degli incentivi nonché l'individuazione degli organi competenti è disciplinato dettagliatamente nel regolamento di attuazione.

Art. 8

(Rilevazione e valutazione della performance organizzativa)

1. Il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa evidenzia il risultato conseguito dall'organizzazione regionale o da una sua articolazione nella sua proiezione esterna.

2. A tal fine, i regolamenti regionali di attuazione disciplinano apposite modalità di rilevazione, volte a verificare, anche mediante la consultazione e/o coinvolgimento di enti esponenti e rappresentativi di interessi diffusi e/o associazioni rappresentative di categorie e cittadini:

- a) l'attuazione delle politiche regionali in relazione alla soddisfazione finale dei bisogni della collettività;
- b) l'attuazione di piani e programmi;
- c) la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali;
- e) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini;
- f) l'efficienza nell'impiego delle risorse e l'ottimizzazione dei tempi di definizione dei procedimenti amministrativi;
- g) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;
- h) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.

Art. 9

(Controllo di regolarità amministrativa e contabile)

1. L'azione amministrativa dei dirigenti regionali è sottoposta al controllo interno sotto il profilo della regolarità, legittimità e correttezza.

2. I decreti dirigenziali sono immediatamente esecutivi, fatte salve specifiche disposizioni di legge e sono trasmessi alla struttura preposta alla repertoriatura entro dieci giorni dalla loro adozione. Se non sono assunti dal dirigente apicale della struttura competente, gli stessi devono essere trasmessi con richiesta di repertoriatura da parte di questi o del suo vicario.

3. Il dirigente della struttura preposta alla repertoriatura dei decreti dirigenziali può chiedere al dirigente che ha adottato l'atto, prima della registrazione, un riesame dello stesso con adeguata motivazione che evidenzia le illegittimità od irregolarità riscontrate.

4. La struttura preposta alla repertoriatura predispone e trasmette all'Organismo regionale di valutazione previsto dall'articolo 11 una relazione semestrale sull'attività di decretazione dei dirigenti e sulle principali criticità riscontrate nell'attività di controllo.

5. Gli Organismi regionali di valutazione del Consiglio e della Giunta regionale, secondo criteri stabiliti nei rispettivi regolamenti, esaminano i decreti dirigenziali in una logica di controllo collaborativo orientato ai risultati, verificandone la legittimità in ordine agli atti normativi e regolamentari presupposti ed alla competenza della struttura amministrativa nel cui ambito sono adottati.

6. Ciascun Organismo regionale di valutazione adotta predispone e trasmette all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale od alla Giunta regionale, con periodicità almeno annuale, ovvero su richiesta, una relazione sull'attività di controllo sui decreti dirigenziali.

7. Gli atti negoziali di gestione del personale e gli atti di organizzazione delle strutture adottati dai dirigenti competenti possono essere emessi in forma diversa dal decreto; in tal caso non sono soggetti alla repertoriazione.

8. Il controllo di regolarità contabile è effettuato dalla Ragioneria generale, con le modalità ed i termini previsti dalla legge regionale n. 8/2002.

Art. 10

Piano annuale degli incentivi

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale approvano annualmente, sulla base delle risorse disponibili, il piano degli incentivi, nel quale sono individuate e determinate le tipologie di incentivo, premialità, retribuzioni di risultato, compensi incentivanti e simili, nonché i criteri per l'attribuzione degli incentivi in proporzione al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati, in applicazione di criteri di selettività e meritocrazia per il personale dirigenziale e non dirigenziale.

2. Il piano adotta criteri per la differenziazione delle valutazioni, individuando fasce di merito nell'ambito delle quali una quota prevalente delle risorse è destinata al trattamento economico accessorio da attribuire al personale dipendente e dirigente che si colloca nella fascia di merito più alta.

3. Nei regolamenti di attuazione sono dettate disposizioni di dettaglio per la individuazione delle fasce di merito e per la determinazione delle proporzioni per la ripartizione delle risorse.

Art. 11

(Organismo regionale indipendente di valutazione)

1. Ai fini della verifica e della rendicontazione delle attività di controllo, nonché del raggiungimento degli obiettivi assegnati sono istituiti un Organismo regionale indipendente di valutazione presso il Consiglio regionale ed un Organismo regionale indipendente di valutazione presso la Giunta regionale, composti ognuno da tre membri, di entrambi i generi, di cui almeno uno esterno all'amministrazione regionale, scelto tra esperti in materia di *management* ed organizzazione dell'amministrazione pubblica e gli altri scelti anche tra soggetti interni, in possesso di un'adeguata esperienza nella predetta materia, maturata anche nell'ambito dell'amministrazione regionale.

2. L'Organismo è presieduto da uno dei componenti esterni ed è nominato per la durata di tre anni con decreto del Presidente del Consiglio regionale o del Presidente della Giunta regionale; il componente interno non può svolgere le funzioni riconducibili a quelle di cui all'articolo 2, comma 1.

3. L'Organismo regionale di valutazione, in particolare:

- a) espleta le attività di controllo strategico e di gestione e propone i relativi provvedimenti alla Giunta regionale od all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;
- b) predispose la relazione di cui all'articolo seguente;
- c) propone alla Giunta regionale od all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale la valutazione dei rispettivi dirigenti;
- d) assicura il supporto alla Giunta regionale, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ed ai dirigenti nell'attività di rilevazione e valutazione delle performance individuali e organizzative;
- e) valida le regole metodologiche e le linee guida del sistema integrato di controllo strategico e di gestione e di valutazione dei dirigenti;
- f) propone alla Giunta regionale ed all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale l'adozione dei regolamenti attuativi della presente legge ed esprime parere sulle relative modifiche.

3. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, in coerenza con le disposizioni di principio contenute nella presente legge, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della stessa, istituiscono e disciplinano l'Organismo indipendente di valutazione e, nei successivi sessanta giorni, su proposta di questo, approvano i regolamenti contenenti la disciplina attuativa e di dettaglio. I regolamenti sono adottati nel rispetto delle prescritte procedure di consultazione sindacale.

4. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nell'ambito delle proprie competenze, individuano le strutture di supporto necessarie sia per l'elaborazione delle direttive e degli atti

di indirizzo per l'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge, sia per l'attività dell'Organismo regionale di valutazione.

Art. 12

(Relazione annuale di monitoraggio e valutazione)

1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale approvano una relazione annuale nella quale sono evidenziati i risultati delle misurazioni degli obiettivi strategici e operativi e degli indicatori sintetici di performance, con la rilevazione degli eventuali scostamenti e l'indicazione delle ragioni degli stessi.
2. La relazione di cui al comma 1 è elaborata dall'Organismo regionale di valutazione sulla base del monitoraggio effettuato dalla struttura di supporto.
3. L'approvazione della relazione di cui al comma 1 è condizione inderogabile per l'erogazione dei premi e degli incentivi previsti dall'art. 10.

Art. 13

(Trasparenza)

1. Tutti i piani e programmi disciplinati dalla presente legge e dal regolamento sono pubblicati integralmente sul sito web della regione Calabria e vi sono mantenuti in evidenza per tutta la durata della legislatura.
2. Sono altresì pubblicati, con le medesime modalità, i provvedimenti, le relazioni e gli atti adottati dall'Organismo regionale di valutazione.
3. Sono inoltre pubblicati i documenti contenenti gli obiettivi del personale ed il piano degli incentivi.

Art. 14

(Collaborazione con la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti)

1. La Regione promuove opportune intese con la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti dirette a realizzare le ulteriori forme di collaborazione di cui all'art.7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Art. 15

(Modifiche alla l.r. 7 agosto 2002, n. 31)

1. All'art. 7 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 31, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
"2 bis. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui al comma precedente, le determinazioni per l'organizzazione delle strutture dipartimentali e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dai dirigenti preposti, fatta salva l'informazione alle rappresentanze sindacali, ove prevista; rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri del dirigente generale le misure inerenti la gestione ed assegnazione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la determinazione delle funzioni e della struttura di settori, servizi e uffici".

Art. 16

(Modifiche alla l.r. 13 maggio 1996, n.7)

1. All'art. 28, comma 2, lettera a) della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7:
 - a) le parole "esercita i poteri di spesa che ritenga di riservarsi, in via generale, per motivate esigenze di funzionalità" sono sostituite dalle parole "*può assumere personalmente i provvedimenti del Dipartimento, esercitando i relativi poteri di spesa*";
 - b) le parole "*assume la diretta trattazione di affari di competenza del Dipartimento, in casi motivati di necessità ed urgenza*" sono soppresse.

Art.17

(Norme transitorie e abrogazioni)

1. Alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al precedente articolo 11, sono abrogati e comunque cessano di avere efficacia:
 - a) l'art. 27 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7;
 - b) l'art. 3, commi 2 e 3, della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8;
 - c) l'art. 19 della legge regionale 11 gennaio 2006, n. 1;
 - d) ogni altra norma di legge o di regolamento incompatibile con la presente legge.
2. Sino all'adozione dei regolamenti previsti nell'articolo che precede, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni previgenti.